CITTA' DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE

ED IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 24/11/2011)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 D.Lgs.446/97 e dell'art.7 del D.Lgs.267/2000, sono l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione di quanto previsto dall'art.18 comma 2 del D.L.31/05/2010 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n.122 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2 Natura e compiti del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è organo tecnico con funzioni consultive-propositive e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Esso viene istituito al fine di dare concreta operatività alla partecipazione del Comune previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. Il Consiglio Tributario rappresenta un "tavolo tecnico" grazie a cui possano essere agevolati lo scambio di informazioni tra i membri e gli enti di relativa appartenenza e la tempestiva congiunta disamina di problematiche sostanziali e/o operative sottese all'attività di recupero dell'evasione fiscale e contributiva. In tale contesto il Consiglio Tributario potrà concordare strategie, ambiti prioritari di controllo e potrà formulare proposte e progetti operativi.

Art.3 Composizione del Consiglio Tributario

1.Il Consiglio Tributario è composto da 7 membri:
- il Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari del Comune o un suo delegato, che assume la carica di Presidente;
- il Comandante della Polizia Municipale del Comune, o un suo delegato;
- il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia del Territorio Provinciale di Verbania, o un suo delegato;
- il Direttore dell'INPS della Provincia di Verbania, o un suo delegato;
- il Comandante della Guardia di Finanza della Provincia di Verbania, o un suo delegato;
- un rappresentante eletto dal consiglio comunale sulla base di auto-candidature che rappresentino associazioni di consumatori, associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali o auto-candidature di singoli cittadini che per competenza, esperienza o interesse specifico in materia tributaria chiedano di farne parte.

Le candidature dovranno essere presentate come da bando pubblico ed il consiglio comunale deciderà a maggioranza di voti a scrutinio segreto. Ove nessun candidato raggiungesse la maggioranza assoluta dei votanti in prima votazione si procederà al ballottaggio tra i due più votati. Il rappresentante eletto resterà in carica per cinque anni.

2. Il Comune o gli altri enti rappresentati possono nominare un membro supplente, che sostituisce il titolare nelle sedute di Consiglio in caso di assenza o temporaneo impedimento; può altresì affiancarlo nelle sedute senza esercitare il diritto di voto.

Art.4 Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario, una volta istituito, resta in carica finché non formalmente abrogato mediante adozione di apposita deliberazione consigliare.

Art.5 Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.
2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri senza l'osservanza di particolari formalità. Di norma il Consiglio si riunisce almeno quattro volta all'anno.
4. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
5. Alle sedute del Consiglio Tributario assiste anche un segretario, individuato nel funzionario dell'Ufficio Tributi o un suo delegato. In sua assenza il Presidente può allo scopo designare un componente.
6. Ove invitati dal Consiglio Tributario, possono assistere alle sedute, in relazione ad argomenti specifici, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione Comunale, esperti esterni o altri soggetti appartenenti agli enti già rappresentati, ma senza diritto di voto.

Art.6 Obblighi del consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi atto, fatto o notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere consegnato ai membri del Consiglio o utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti, fermo restando che la violazione del segreto d'ufficio espone a tutte le relative conseguenze di legge.
2. E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardino o che riguardino il coniuge, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 2° grado, coloro che hanno ra pporti di debito e credito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Art.7 Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso la sede Comunale.
2. Il Consiglio Tributario potrà utilizzare i mezzi , anche informatici, offerti dal Dipartimento Servizi Finanziari del Comune ed ogni altra risorsa disponibile in grado di agevolarne l'attività senza aggravio di spese.

3. Per tutto quanto concerne l’attività amministrativa connessa alle sue funzioni il Consiglio Tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici di tutti i Dipartimenti del Comune.

Art.8 Trattamento economico

1. Stante quanto disposto dall’art.18 comma 2-bis dello stesso D.L.78/2010, a favore dei membri del Consiglio tributario non sono previsti compensi né rimborsi per le spese eventualmente sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.

Art.9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.